

Scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Residui di lana di roccia ottenuti dall'espianto di piante di ortaggi" - Processo produttivo n. 14

1. Denominazione dei sottoprodotti

"Residui di lana di roccia ottenuti dall'espianto di piante di ortaggi".

2. Tipologia di sottoprodotto

Sottoprodotti in lana di roccia (costituiti da lana minerale, identificata all'Allegato VI del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) della Lana minerale al numero di indice n. CAS 650-016-00-2).

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto

Si tratta di lastre in lana di roccia ottenute dall'espianto di piante di ortaggi alla conclusione del ciclo di produzione industriale degli stessi in serre.

4. Utilizzatori

L'utilizzo dei sottoprodotti può avvenire tal quale come substrato per la coltivazione in serre di ulteriori tipologie di piante oppure per la produzione di substrati impiegati in attività florovivaistica oppure nella realizzazione di tetti verdi o giardini verticali.

5. Trattamenti

Il sottoprodotto è avviato all'utilizzo tal quale, in caso di impiego come substrato per la coltivazione in serre, oppure previa rimozione del film plastico protettivo in caso di impiego per ulteriori utilizzi: produzione di substrati impiegati in attività florovivaistica o per la realizzazione di tetti verdi e giardini verticali.

Nel caso di impiego per la produzione di substrati, tale processo produttivo può comprendere anche operazioni di miscelazione con altre materie prime e di macinazione.

6. Requisiti standard di prodotto

Con riferimento allo specifico utilizzo tali residui devono rispettare tutti i requisiti relativi alla protezione della salute e dell'ambiente e non devono causare impatti negativi sull'ambiente e la salute umana.

In relazione alla Classificazione armonizzata di cui all'Allegato VI del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) della Lana minerale (n. CAS 650-016-00-2), si specifica che la stessa può essere considerata non cancerogena solo nei seguenti casi:

- ha un contenuto di ossidi alcalini e alcalino/terrosi inferiore al 18% ed è rispettata la Nota R del regolamento CLP sopra richiamato (il diametro geometrico pesato rispetto alla lunghezza deve essere superiore a 6 µm);
- ha un contenuto di ossidi alcalini e alcalino/terrosi superiore al 18% e viene rispettata la Nota Q del regolamento CLP (è verificata la bio-solubilità delle fibre tramite dei test);
- ha un contenuto di ossidi alcalini e alcalino/terrosi superiore al 18%, non è rispettata la Nota Q ma è rispettata la Nota R.

Le verifiche tecniche condotte di concerto con ARPAE e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, hanno dimostrato che il sottoprodotto esaminato è costituito da fibre artificiali vetrose (silicati) con orientamento casuale e con contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi ($\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}+\text{CaO}+\text{MgO}+\text{BaO}$) superiore al 18% peso/peso. Inoltre, il materiale di cui è costituita la lastra in ingresso, come riscontrabile sulla scheda di prodotto, risulta conforme alla nota Q del Regolamento CLP (risulta così verificata la bio-solubilità delle fibre); pertanto il sottoprodotto non è classificabile come cancerogeno di categoria 2 e non può essere considerato pericoloso ai sensi del citato Regolamento CLP.

Di conseguenza, nell'ottica di garantire la massima tutela della salute umana, ai fini della classificazione di sottoprodotto risulta necessario che il residuo sia caratterizzato da un contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi nelle fibre superiore al 18% peso/peso e che sia accertato il rispetto di una delle condizioni di cui alla nota Q del Regolamento CLP.

I residui devono inoltre mantenere le stesse caratteristiche tecniche della lana di roccia vergine (costituita da lana minerale n. CAS 650-016-00-2), a meno del quantitativo di sostanza organica che deve mantenersi comunque al di sotto di una soglia che consenta con certezza il successivo utilizzo da parte di altri soggetti.

7. Aspetti gestionali

Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto degli scarti non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali.

Il deposito (sia nel caso il sottoprodotto sia ancora dotato del film protettivo, sia nel caso che tale film sia stato rimosso) deve essere effettuato in luoghi dedicati e può essere realizzato su bancali oppure in container, cassoni o "baie", comunque in aree chiuse o con copertura mediante tettoia o telone al fine di garantire la protezione dagli agenti atmosferici.

I tempi e le modalità del deposito devono essere congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo. In proposito è stato ritenuto congruo un tempo massimo di deposito pari a 9 mesi.